PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto
Ufficio del Catasto di Cavalese e Fiera di Primiero
Via Unterberger, 5 - 38033 Cavalese
T *+39 0462 340351*
F *+39 0462 248028*
pec *catasto.cavalese@pec.provincia.tn.it*
@ *catasto.cavalese@provincia.tn.it*
web *www.catasto.provincia.tn.it*

SERVIZIOCATASTO

Notifica
Ai contribuenti

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis, D.L. 19062015, n. 78

Gentili contribuenti,

- ai sensi dell'art. 7, c. 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e dall'art.2, c.33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

si notifica che, è stato effettuato l'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti al Catasto Fondiario sulla base degli elenchi forniti da APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Da questa operazione deriva, la determinazione di un nuovo reddito dominicale e di un nuovo reddito agrario, per le particelle dei Comuni Catastali di Campitello - Ciampedel.

Gli interessati possono prendere visione degli aggiornamenti consultando l'elenco delle particelle modificate presso :

- il Comune di Campitello di Fassa - Ciampedel;
- l'Ufficio del Catasto di Cavalese, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45;
- sul sito del Servizio Catasto all'indirizzo http://www.catasto.provincia.tn.it/notifiche/notifiche_variaz_coltura/

La presente comunicazione è stata redatta, inoltre, tenendo conto degli articoli 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e 7 (Chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Per ciascuna particella di cui alla presente notifica vengono evidenziati:

- L'identificativo catastale: numero di particella preceduto dalla lettera F (particella fondiaria)
- Dati aggiornati del classamento: qualità di coltura, classe, superficie, reddito dominicale e reddito agrario.

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela: Se ritiene che il presente atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando lo scrivente Ufficio a riconoscere gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2-quater del D.L. 30/09/1994, n. 564 e D.M. 11/02/1997, n. 37).

Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela può rivolgersi a questo Ufficio o inviare una segnalazione tramite PEC catasto.cavalese@pec.provincia.tn.it allegando la richiesta con firma autografa leggibile e copia di un documento di riconoscimento.

Ricorso e Reclamo/mediazione:

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 ed art. 2 c. 33 del DL 24/11/2006 n. 262) - Questo atto può essere impugnato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (art. 2, c. 33, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n

Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. 7/10/1969, n. 742, come modificato dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162).

Dal 1° gennaio 2016. per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'art. 2, c. 2, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo.

L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta del Servizi

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come

A chi presentare ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992): Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Trento, Via Vannetti n. 15 - 38122 Trento TN notificato all'Ufficio del Catasto Cavalese Via Unterberger, 5 - 38033 Cavalese e Fiera di Primiero

Come notificare il ricorso: La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- consegna diretta allo stesso Ufficio del Catasto competente, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nel ricorso:

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n.98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'Ufficio del Catasto contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR 30/05/1992 n. 115)

- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) D.lgs. 24/09/2015 n. 156)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12, commi 3 e 5, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 (per esempio; avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi).

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio: Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine dei trenta giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

Importante:

se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DP

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese

Informazioni:

Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili all'indirizzo internet del Servizio Catasto www.catasto.provinica.tn.it.

Informazioni relative al presente atto potranno essere richieste allo scrivente Ufficio, Via Unterberger, 5 - 38033 Cavalese e Fiera di Primiero dalle ore 8.45 alle ore 12.45.

Negli stessi orari sarà possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero T +39 0462 340351 - F +39 0462 248028

Il presente documento si compone di **5** pagine.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio del Catasto di Cavalese.

IL DIRETTORE
geom. Andrea Turrini

(Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Elenco particelle							
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m²	Reddito in Euro	
						Dominicale	Agrario
Campitello - Ciampedel	F	192	Improduttivo		125		
Campitello - Ciampedel	F	892	Prato	4	1346	2,78	2,09
Campitello - Ciampedel	F	1217/1	Prato	5	25555	19,80	13,20
			Bosco	5	7999	10,33	2,07
Campitello - Ciampedel	F	1258	Pascolo	4	349050	108,16	36,05
Campitello - Ciampedel	F	1355	Pascolo	3	295942	137,56	61,14
			Bosco	5	27990	36,14	7,23
Campitello - Ciampedel	F	1398/1	Prato	7	18974	0,98	0,98
			Pascolo	4	4106	1,27	0,42
Campitello - Ciampedel	F	1426	Pascolo	5	2237	0,12	0,12
Campitello - Ciampedel	F	1442	Prato	6	3999	0,62	0,21
			Bosco	4	2000	4,13	1,03
Campitello - Ciampedel	F	1486	Bosco	8	15244	0,79	0,79
			Pascolo	4	215516	66,78	22,26
Campitello - Ciampedel	F	1671	Bosco	7	6398	1,65	0,99
			Pascolo	4	31216	9,67	3,22
Campitello - Ciampedel	F	1700	Pascolo	4	33226	10,30	3,43
			Bosco	8	13211	0,68	0,68
Campitello - Ciampedel	F	1703	Bosco	8	69746	3,60	3,60
			Pascolo	5	92128	4,76	4,76
Campitello - Ciampedel	F	1712	Alpe	7	5362	0,28	0,28